



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## FINANZIARIA 2017

Recentemente è approdato alla Camera, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2017", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

### PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

Con la modifica dell'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli **interventi in zone sismiche**. Con analogo modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

### BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La **detrazione IRPEF** prevista per i soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta: limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dall'1.1.2016**, per le spese **sostenute nel 2017**.

### PROROGA "MAXI - AMMORTAMENTI"

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i **veicoli a deducibilità limitata e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis).

A favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il **costo di acquisizione è incrementato del 150%**.

### CONTABILITÀ SEMPLIFICATA "PER CASSA"

Con la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR, **a decorrere dall'1.1.2017**, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza. In particolare, il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute**.

**Non rilevano** ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali / finali**.

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 1-bis** per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 2017**. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

### NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

È introdotta **a decorrere dall'1.1.2017** l'**imposta sul reddito d'impresa (IRI)** nella **misura fissa del 24%** così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta è applicabile alle **imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria**.

In particolare:

□ il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;



□ le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa. L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

□ le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;

□ le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;

□ le somme prelevate dall'imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali; si considerano distribuite per prima le riserve formate precedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

### PREMIO NASCITE

È riconosciuto **dal 2017** un premio alla nascita / adozione di un minore pari a **€ 800**. Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

### BUONO NIDO

Con riferimento ai **nati dall'1.1.2016** è riconosciuto, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, **un buono di € 1.000** a base annua e parametrato a 11 mensilità.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che dimostri l'iscrizione a strutture pubbliche o private.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2017**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al **30.6.2017** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

#### **ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

È (ri)aperta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle **operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017** e interessa le **società di persone / capitali** che assegnano / cedono ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2017**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2018**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si **trasformano in società semplici**.

#### **RIDUZIONE CANONE RAI**

Il canone di **abbonamento per uso privato per il 2017 è ridotto a € 90** (in precedenza € 100).

#### **RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS**

**Dal 2017 è ridotta al 25%** l'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

#### **DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA**

Con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR il limite della detrazione IRPEF (19%) per **le spese di frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in precedenza pari ad un importo annuo non superiore a € 400, risulta ora pari a **"640 euro per l'anno 2016, 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018"**.